CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 luglio 2007 (16.07)
(OR. FR)

11559/07

Fascicolo interistituzionale: [2007/0130 (COD)]

PE 228
INST 90
CODEC 770

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	3 luglio 2007
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 364 defin.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.6.2007
COM(2007) 364 definitivo

2007/0130 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'articolo 191 del trattato CE riconosce il ruolo fondamentale svolto dai partiti politici a livello europeo e costituisce la base giuridica del regolamento sui partiti politici adottato nel 2003 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In un'ottica di consolidamento e di ottimizzazione delle infrastrutture democratiche dell'Unione europea, con la presente proposta si intende migliorare e adeguare detto regolamento alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi quattro anni[1].

Il regolamento si è rivelato efficace in quanto ha fornito il quadro necessario alle attività e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. I partiti politici a livello europeo che hanno beneficiato di finanziamenti ai sensi del regolamento sono aumentati da otto a dieci e rappresentano un'ampia porzione delle forze politiche presenti in Europa. Il finanziamento proviene dalla linea di bilancio 402, capitolo 40, titolo IV, sezione I (Parlamento) del bilancio dell'Unione europea. Nonostante il regolamento si sia rivelato efficace, è normale che sorga la necessità di modificarlo alla luce dell'esperienza acquisita. L'obiettivo della presente proposta è quindi quello di introdurre un numero limitato di modifiche al regolamento (CE) n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, adottato nel 2003.

- **Contesto generale**

Uno dei principali obiettivi politici dell'Unione europea rimane quello di promuovere uno spazio pubblico europeo e stimolare la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita democratica dell'Unione. Il programma della Commissione di promozione della democrazia, del dialogo e del dibattito – il cosiddetto "piano D" – ha permesso di appurare che esiste un bisogno di consolidamento e ampliamento del dialogo politico e che esistono anche le possibilità di soddisfare tale bisogno.

Nel libro bianco su una politica europea di comunicazione, la Commissione ha insistito sull'importante ruolo dei partiti politici nello sviluppo di uno spazio pubblico europeo. La consultazione sul libro bianco ha confermato l'importanza di un maggior coinvolgimento dei partiti politici a livello europeo, che si traduca in dibattiti pubblici transfrontalieri in tutta l'Europa. Ciò potrebbe anche contribuire a stimolare la partecipazione alle elezioni europee. Analogamente, la comunicazione della Commissione "Elezioni europee 2004" ha sottolineato che i partiti politici europei possono svolgere un ruolo nella promozione della partecipazione dei cittadini UE al processo democratico a livello europeo e nazionale[2].

---

1 GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

2 *COM (2006) 790.* Elezioni europee 2004 Relazione della Commissione sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione europea nello Stato membro di residenza (direttiva 93/109/CE) e sulle modalità elettorali (decisione 76/787/CE, modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom).

Non è semplice – e certamente non esiste una soluzione unica al problema – soddisfare le aspirazioni democratiche dei cittadini alla democrazia e ad una maggiore partecipazione. Chiaramente, tali aspirazioni devono essere promosse tramite un'ampia gamma di iniziative e misure, privilegiando le iniziative dal basso che derivano dal coinvolgimento attivo dei cittadini. È importante garantire la più ampia partecipazione dei cittadini – compresi i giovani – alla vita democratica dell'Unione, affinché tutti possano far sentire la propria voce.

Un'azione a livello europeo può contribuire a stimolare e facilitare il conseguimento di tali obiettivi. Questo è stato, ed è tuttora, il motivo per istituire partiti politici a livello europeo, i quali svolgono un ruolo fondamentale nel colmare la distanza tra la politica a livello nazionale e la politica a livello europeo e nel dare voce ai cittadini europei.

2) VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 12 del regolamento, il Parlamento europeo ha pubblicato una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. L'articolo 12 afferma che la relazione "*indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento*". In data 23 marzo 2006, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui ha comunicato le proprie conclusioni[3].

Nella risoluzione, il Parlamento europeo ha individuato una serie di problemi relativi al funzionamento del regolamento, raccomandando alcune modifiche.

Tali raccomandazioni si possono suddividere in tre categorie:

a) Raccomandazioni relative alla modifica delle disposizioni finanziarie del regolamento, in modo da tenere conto dei bisogni specifici dei partiti politici a livello europeo

Queste raccomandazioni riguardano in particolare la possibilità di costituire riserve finanziarie con fondi provenienti da fonti esterne al bilancio UE, l'allentamento delle restrizioni sul trasferimento di fondi tra le diverse rubriche di bilancio, la possibilità di garantire la sicurezza finanziaria necessaria per la programmazione a lungo termine e la possibilità di riportare una certa percentuale degli stanziamenti al primo trimestre dell'esercizio successivo.

b) Raccomandazioni alla Commissione affinché presenti proposte di sostegno alle fondazioni politiche europee affiliate ai partiti politici a livello europeo

Queste raccomandazioni riguardano la necessità di stimolare lo sviluppo di fondazioni politiche europee che sostengano e facilitino le attività dei partiti politici a livello europeo di promozione dell'informazione e del dibattito di natura politica; in particolare, la Commissione è invitata a presentare una proposta sulle modalità di sostegno alle fondazioni politiche europee.

---

[3] GU C 45E dell'1.12.2006, pag. 127.

c) Varie raccomandazioni alla Commissione affinché riesamini altri aspetti del regolamento sulla base delle raccomandazioni delle parti interessate

Queste raccomandazioni riguardano in particolare i problemi che derivano dalla mancanza di uniformità in merito allo status giuridico dei partiti politici a livello europeo. Nella relazione si sottolinea poi l'insufficiente chiarezza delle norme che regolano la partecipazione dei partiti europei alle campagne elettorali. Infine, il Parlamento chiede che, in tale contesto, si tenga conto delle organizzazioni politiche giovanili europee.

3) Aspetti giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

Nel redigere la presente proposta, la Commissione ha tenuto scrupolosamente conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo.

Va sottolineato che lo stesso Parlamento ha adottato una serie di iniziative per risolvere i problemi indicati nella sua risoluzione, modificando, in data 1 febbraio 2006, la decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003[4]. Con la presente proposta di modifica del regolamento si intende quindi porre rimedio esclusivamente alle carenze per le quali è necessaria una modifica del regolamento in questione e che non possono essere introdotte dal solo Parlamento. Come indicato, la linea di bilancio in questione fa parte della sezione Parlamento del bilancio UE e l'ordinatore è il Parlamento.

Le modifiche proposte dalla Commissione fanno capo a tre istanze principali. Per quanto riguarda il miglioramento delle disposizioni finanziarie che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo, si propone una duplice modifica. In primo luogo, si propone di permettere ai partiti politici di riportare al primo trimestre dell'anno successivo una determinata percentuale (25%) delle entrate annue complessive, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario. Tale disposizione permetterà ai partiti di adeguarsi meglio alle variazioni di circostanze e priorità politiche, difficilmente prevedibili nella fase di preparazione dei bilanci annuali e dei programmi di lavoro.

In secondo luogo, si propone che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie sulla base delle entrate, da loro stessi generate, eccedenti un nuovo livello minimo di cofinanziamento ridotto al 15%. Il nuovo articolo 9, paragrafo 8, che costituisce anch'esso una deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario, permetterà ai partiti un maggiore margine di sicurezza finanziaria e di programmazione, dando contemporaneamente ai partiti un forte incentivo a incrementare le risorse proprie e quindi a diminuire la dipendenza dai finanziamenti pubblici a livello europeo. Per garantire un equilibrio adeguato, si propone che i partiti possano costituire risparmi corrispondenti al 100% delle entrate annue medie. Se un partito supera tale soglia, il livello delle sovvenzioni pubbliche future sarà ridotto in proporzione.

[4] GU C 150 del 28.6.2006, pag. 9.

Per quanto riguarda le fondazioni politiche a livello europeo, la Commissione ritiene che esse svolgano effettivamente un ruolo importante nel sostenere e promuovere le attività e gli obiettivi dei partiti politici a livello europeo. Le fondazioni politiche europee possono sostenere e integrare le iniziative dei partiti politici svolgendo una serie di attività che contribuiscano al dibattito sulle politiche pubbliche europee e sull'integrazione europea e possono svolgere una funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e opzioni politiche. Esse possono quindi accogliere tutti i soggetti interessati, tra cui le fondazioni politiche nazionali e i rappresentanti del mondo accademico, in grado di arricchire il dibattito pubblico e di elaborare proposte politiche nuove e innovative.

In molti Stati membri, le fondazioni politiche svolgono già un ruolo importante all'interno dei sistemi politici nazionali, anche grazie alle possibilità di intraprendere attività differenti e di più ampio respiro rispetto ai partiti politici a livello europeo, i quali, per ovvi motivi, si concentrano maggiormente sulle questioni di politica corrente dell'Unione europea. Tra le attività che potrebbero intraprendere le fondazioni politiche, si possono segnalare le seguenti:

attività di osservazione, analisi ed arricchimento del dibattito sulle politiche pubbliche europee e sul processo di integrazione europea;

attività di sostegno a seminari, azioni di formazione e conferenze di livello europeo e a studi europei sui temi di cui sopra a cui partecipano i soggetti maggiormente implicati;

creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni giovanili e altri rappresentanti della società civile.

Poiché le fondazioni politiche sono strettamente associate ai partiti politici a livello europeo, si propone che esse presentino la domanda di finanziamento tramite il partito politico a livello europeo al quale sono affiliate (cfr. nuovo articolo 4, paragrafo 4). Per garantire la trasparenza e conformemente al principio del bilancio basato sulle attività (*activity based budgeting*), gli stanziamenti a favore delle fondazioni politiche a livello europeo potrebbero fare capo a una linea di bilancio distinta, nel quadro del capitolo 40 del titolo IV della sezione I (Parlamento) del bilancio dell'Unione europea.

Infine, si propone di disporre in modo chiaro che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possono essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati. Tale modifica è la conseguenza logica del fatto che – conformemente al regolamento in vigore – i partiti politici a livello europeo devono avere partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso l'intenzione di parteciparvi.

2007/0130 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione[5],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 prevede che il Parlamento europeo pubblichi una relazione sull'applicazione del regolamento e indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

(2) Nella sua risoluzione del 23 marzo 2006 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003[7], il Parlamento europeo ha concluso che alcuni aspetti del regolamento dovessero essere migliorati alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2003.

(3) Nel contesto del presente regolamento è opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, segnatamente in termini di contributo al dibattito sulle politiche pubbliche europee e sull'integrazione europea, oltre a svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e opzioni politiche.

(4) Garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione rimane un obiettivo importante. A tale riguardo, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l'interesse dei giovani per il sistema politico

---

5 GU C […] del […], pag. […].
6 GU C […] del […], pag. […].
7 GU C 292E dell'1.12.2006, pag. 6.

dell'Unione, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.

(5) È opportuno modificare le norme che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo per tenere maggiormente conto delle condizioni particolari in cui operano e segnatamente dei cambiamenti nelle priorità politiche e nei programmi politici che possono avere un'incidenza sui bilanci e che i partiti politici non sono in grado di prevedere al momento di redigere i programmi di lavoro e i bilanci annuali. A tale scopo, è opportuno introdurre la possibilità di un riporto limitato di fondi al primo trimestre dell'anno successivo.

(6) Per migliorare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e spronare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio dell'Unione europea.

(7) Per creare condizioni favorevoli al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a realizzare un'adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è necessario modificare il livello minimo di cofinanziamento richiesto.

(8) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:

(1). All'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sulle politiche pubbliche europee e sul processo di integrazione europea;

attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi europei sui temi di cui sopra a cui partecipano i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;

creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati."

(2). L'articolo 3 è così modificato:

I seguenti paragrafi, secondo e terzo, sono aggiunti dopo la lettera d):

"Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

a) è affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, come certificato dal partito in questione;

b) rispetta, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

Nel quadro del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire le modalità specifiche delle loro relazioni, che devono prevedere un'adeguata separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra."

(3). All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6 e 7:

"4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

5. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo sono ripartiti in base all'affiliazione di queste a un partito politico a livello europeo, conformemente a quanto disposto da / alle disposizioni di cui a l'articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si applica l'articolo 9.

6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le attività della fondazione stessa, di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo."

(4). All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.

5. Se, a livello europeo, un partito politico al quale la fondazione politica è affiliata perde il proprio status (di partito riconosciuto), la fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.

6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento".

(5). L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento

1. Un partito politico a livello europeo e una fondazione politica a livello europeo:

a) pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR.

Essi non possono accettare:

a) le donazioni anonime,

b) le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,

c) le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,

d) le donazioni che superano 12000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3.

2. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

3. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione in questione".

(6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Divieto di finanziamento

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2. Il fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale."

(7). L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Natura delle spese

Fatto salvo il finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

Tali spese possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall' articolo 3, lettera d). Ai sensi dell'articolo 7, tali stanziamenti non costituiscono un finanziamento diretto o indiretto di partiti politici nazionali o di loro candidati."

(8). L'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nel quadro della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio*) e le relative modalità di esecuzione applicabili al bilancio generale delle Comunità (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione**).

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'ordinatore. "

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il controllo dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente".

c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:

"7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultano superiori alle spese, un partito politico può riportare all'esercizio successivo una percentuale dell'importo eccedente pari al massimo al 25% delle entrate totali per quell'esercizio, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, a condizione che essa sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio.

8. Ai fini della verifica del rispetto della norma dell'assenza di profitto, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, aggregate nelle operazioni annuali di un partito politico a livello europeo, che superano il 15% dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico europeo a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie".

_____

* GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

** GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(9). All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% del bilancio di un partito politico o di una fondazione a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

(10). L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Valutazione

Entro il 15 febbraio 2011, il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*